

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI CACCIATORI TEMPORANEI PER IL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE NELLE ZONE SPECIFICHE DELL'AREA "B"

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

1) Nel rispetto della normativa vigente intesa a garantire lo spostamento temporaneo di cacciatori per favorire la limitazione dei danni alle colture agricole, il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione in qualità di "temporanei", per cacciatori non residenti e non ammessi all'esercizio venatorio nell'Ambito Territoriale Caccia Novara 2 Sesia.

ART. 2 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- 1) Il cacciatore temporaneo può partecipare alla sola caccia al cinghiale in squadre che esercitano la battuta o braccata.
- 2) L'aspirante cacciatore temporaneo deve presentare domanda su apposito modulo (allegato "A") predisposto dall'Ambito Territoriale Caccia Novara 2 Sesia.
- 3) L'aspirante cacciatore temporaneo che intende presentare domanda per partecipare alla caccia al cinghiale in squadra deve corredarla con preventivo benestare rilasciato da uno o più capi squadra con cui intende esercitare l'attività venatoria.
- 4) Il benestare di cui al precedente comma 3 del presente articolo, si intende ottenuto con l'apposizione della firma, del responsabile la squadra o dei responsabili se si chiede a più squadre, sul modulo (allegato A) di cui il comma 2 del presente articolo.
- 5) Congiuntamente alla presentazione della domanda il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme, regionali e quelle dell'A.T.C. Novara 2 Sesia, attualmente in vigore in materia di caccia al cinghiale in squadre che operano nelle zone specifiche, nonché di possedere i requisiti per poter esercitare l'attività venatoria.

ART. 3 – AMMISSIONI

1) Le richieste di ammissione saranno evase celermente e nel rispetto del presente regolamento.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione temporanea, può essere richiesta per un numero minimo di 1 ed un massimo di 10 giornate di caccia.
- 2) L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'A.T.C. Novara 2 Sesia, o a future ammissioni temporanee che potranno essere nuovamente rilasciate.
- 3) Prima del ritiro dell'autorizzazione il cacciatore temporaneo deve versare, sul conto corrente dell'A.T.C. Novara 2 Sesia, la prevista quota di partecipazione.

ART. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 1) La quota di partecipazione per la caccia temporanea al cinghiale è stabilita come segue:
- | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| a) Per una singola giornata | € 20,00 | (venti/00) |
| b) Per quattro giornate | € 60,00 | (sessanta/00) |
| c) Per otto giornate | € 100,00 | (cento/00) |
| d) Per dieci giornate | € 120,00 | (centoventi/00) |

ART: 6 – DIVIETI E SANZIONI

1) Fermo restando quanto previsto nei regolamenti per la caccia la cinghiale vigenti nell’A.T.C. Novara 2 Sesia, è vietato:

- a) Esercitare la caccia vagante con l’uso della carabina in assenza di autorizzazioni specifiche dell’A.T.C. Novara 2 Sesia e del capo squadra.
- b) Esercitare la caccia al cinghiale non in squadra.
- c) Esercitare la caccia al cinghiale senza essere dotati di idoneo abbigliamento distintivo ben visibile sia sul lato ventrale e dorsale.
- d) Esercitare la caccia al cinghiale in più squadre durante la stessa giornata.
- e) Esercitare altre forme di caccia non autorizzate.

2) Per le violazioni di cui al precedente comma 1, oltre che nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, si incorrerà nella immediata sospensione dell’autorizzazione temporanea per la stagione in corso.

ART. 7 – NORMA FINALE

1) Il presente regolamento è “l’allegato 1” del regolamento adottato dall’A.T.C. Novara 2 Sesia per il prelievo della specie cinghiale ed è parte integrante dello stesso.

2) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento il cacciatore temporaneo si dovrà attenere al regolamento per il prelievo della specie cinghiale citato nel comma precedente.